

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

SERVIZIO IV

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

LEGGE 11 AGOSTO 1939-XIX N. 1249

(Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-Legge 13 aprile 1939 XVII N. 652)

**QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE
E
MASSIMARIO**



ROMA
OFFICINA POLIGRAFICA LAZIALE
1941 - XIX

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO
E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
SERVIZIO IV

Roma, 6 luglio 1941-XIX

PROTOCOLLO N. 6525

CIRCOLARE N 134

OGGETTO

Nuovo Catasto Edilizio Urbano-Quadro generale delle categorie e Massimario.

Per agevolare lo svolgimento dei lavori di formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano nell'attuale fase di accertamento, classamento, collegamento e predisposizione degli abbozzi di mappa, si sono raccolte le massime via via adottate in materia da questa Direzione Generale, rivedendo quelle già pubblicate nell'allegato A dell'Istruzione Provvisoria sul classamento.

Alle massime è stato premesso il Quadro generale delle categorie quale risulta in seguito ad alcune modifiche introdotte successivamente alla pubblicazione dell'Istruzione sopradetta.

Le variazioni al Quadro generale sono di limitata portata e quindi le modifiche da introdurre in conseguenza negli atti già predisposti sono di trascurabile importanza. Nei pochi casi riguardanti le preesistenti categorie B/9 e C/8 nei quali dette modifiche interessano atti già sottoposti alle Commissioni Censuarie, l'approvazione delle modifiche introdotte sarà richiesta, a quel momento che sembrerà più opportuno, con l'osservanza delle norme indicate dalla circolare n. 185 del 3 agosto 1940-XVIII

Con la pubblicazione del nuovo Massimario - nel quale le massime contenute dall'Istruzione Provvisoria sul classamento e mantenute, sono contrassegnate con un asterisco - il Precedente massimario rimane, come ogni altra disposizione contrastante, integralmente abrogato. Perciò per ogni questione che sia trattata, dalle massime della Presente raccolta, gli Uffici devono attenersi unicamente e tassativamente alle soluzioni ed ai criteri da esse indicati.

Le eventuali modifiche, che in conseguenza delle massime risolte potrà essere necessario di introdurre negli atti già predisposti, dovranno essere affidate al collaudatore, il quale vi provvederà in occasione del definitivo collaudo del Comune.

La ricerca delle massime è facilitata, oltre che dall'elenco dei titoli, dal loro raggruppamento in capitoli a seconda della operazione alla quale si riferiscono.

L'importanza che la conoscenza del Massimario ha per l'esatta ed uniforme interpretazione delle norme che disciplinano la formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, rende necessaria che esso formi oggetto di attento e, minuto esame da parte degli Ingegneri Capi e dei dirigenti le IV Sezioni, per essere poi illustrato agli operatori. Si raccomanda di mettere in opportuno rilievo le massime elencate appresso le quali o interessano questioni che nella pratica hanno determinato maggiori incertezze ovvero, per il loro contenuto, saranno di più frequente applicazione:

36, 39, 45, 49, 87, 92, 97, 109, 113, 115, 117, 121, 122

123, 124, 127, 131, 132, 139, 140, 141, 142, 144, 156, 157

Gli Uffici Tecnici del Catasto porranno, speciale attenzione alle massime del Capo V dalla 117 alla 124, che riguardano particolarmente la esecuzione dei compiti ad essi demandati dalla circolare 217 del 23 settembre 1940-XVIII.

*Si prega di **accusare** ricevuta dando assicurazione di adempimento*

IL DIRETTORE GENERALE

TUCCI

PARTE I.

QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE

QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE

N. B. - L'assegnazione a determinata categoria va fatta in base alla destinazione propria di ciascuna unità immobiliare risultante dalle sue caratteristiche costruttive, e non in base all'uso attuale.

I - Immobili a destinazione ordinaria.

Gruppo A.

- A/1 - Abitazioni di tipo signorile (1).
- A/2 - Abitazioni di tipo civile (1).
- A/3 - Abitazioni di tipo economico (1).
- A/4 - Abitazioni di tipo popolare (1).
- A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare (1).
- A/6 - Abitazioni di tipo rurale (1).
- A/7 - Abitazioni in villini (1).
- A/8 - Abitazioni in villa (1).
- A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
- A/10 - Uffici e studi privati.
- A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (2).

Gruppo B.

- B/1 - Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme.
- B/2 - Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano per tanto nell'art. 10 della legge (3).

(1) Nell'assegnare le unità immobiliari a questa categoria si deve badare che, essendo la qualificazione dei tipi relativa e variabile da luogo a luogo, essa deve corrispondere al significato che ha localmente.

(2) Rifugi di montagna, trulli, sassi, baite, ecc.

(3) Rientrano nell'art. 10 della legge, quando hanno fine di lucro:

a) i fabbricati (o parti distinte ed autonome di fabbricati) destinati ad opifici, teatri, cinematografi ed alberghi, anche se non appositamente costruiti per tali destinazioni;

b) i fabbricati (o parti nettamente distinte ed autonome di fabbricati) costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale e tali da non essere suscettibili di destinazioni ordinarie senza radicali trasformazioni.

- B/3 - Prigioni e riformatori.
- B/4 - Uffici pubblici (1).
- B/5 - Scuole, laboratori scientifici.
- B/6 - Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 (2).
- B/7 - Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti.
- B/8 - Magazzini sotterranei per deposito di derrate.

Gruppo C.

- C/1 - Negozi e botteghe.
- C/2 - Magazzini e locali di deposito.
- C/3 - Laboratori per arti e mestieri.
- C/4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e pertanto non rientrano nell'art. 10 della legge (3).
- C/5 - Stabilimenti balneari e di acque curative (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e pertanto non rientrano nell'art. 10 della legge (3).
- C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (quando non abbiano le caratteristiche per rientrare nell'art. 10 della legge (3).
- C/7 - Tettoie chiuse od aperte (4).

II. Immobili a destinazione speciale.

Gruppo D.

- D/1 - Opifici.
- D/2 Alberghi e pensioni (quando abbiano le caratteristiche per rientrare nell'art. 10 della legge) (3).

(1) Municipi, Case del Fascio, ecc.

(2) Quando appartengono allo Stato si determina la sola consistenza.

(3) Vedasi la nota 3 a pagina 9.

(4) Quando sono destinate ad uso pubblico, si determina la sola consistenza.

(5) Rientrano nell'art. 10 della legge, quando hanno fine di lucro.

- D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (quando abbiano le caratteristiche per rientrare nell'art. 10 della legge) (1).
- D/4 - Case di cura ed ospedali (quando per le loro caratteristiche, rientrino nell'art. 10 della legge (1) ed abbiano fine di lucro).
- D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazione (semprechè abbiano le caratteristiche per rientrare nell'art. 10 della legge) (1).
- D/6 - Fabbricati e locali per e servizi sportivi (semprechè per le loro caratteristiche, rientrino nell'art. 10 della legge (1) ed abbiano fine di lucro).
- D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
- D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
- D/9 - Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio (2).

III. - Immobili a destinazione particolare.

Gruppo E.

- E/1 - Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.
- E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.
- E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (3).
- E/4 - Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (4).
- E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.
- E/6 - Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale.
- E/7 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti.
- E/8 - Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.
- E/9 - Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.

(1) Vedasi la nota 3 a pagina g.

(2) Sono considerati opifici ai sensi dell'art. 5 della legge, 26 gennaio 1865 n. 2136 e dell'art. 3 del Regolamento 22 agosto 1877 n. 4024.

(3) Edicole per giornali e simili, chioschi per bar, per rifornimenti di auto, per sale di aspetto di tramvie ecc- pese pubbliche, ecc.

(4) Per mercati, per posteggio bestiame, ecc.

PARTE II.

M A S S I M A R I O

M A S S I M A R I O

CAPO 1

Presentazione delle dichiarazioni e delle planimetrie

Modalità di compilazione - Obbligati alla dichiarazione

I. Baracche provvisorie.*

Le baracche provvisorie dei cantieri non sono soggette ad accertamento e quindi a dichiarazione.

2. Ville da campeggio.*

Le ville da campeggio spostabili non costituiscono costruzioni stabili, e pertanto non sono soggette a dichiarazione.

3. Castello totalmente o parzialmente inutilizzabile.

Un castello, come ogni altro fabbricato, è soggetto a dichiarazione anche se danneggiato e pericolante, o parzialmente diroccato.

Della parte eventualmente utilizzabile deve dichiararsi il reddito reale o presunto. La planimetria deve essere limitata alla parte utilizzabile.

4. Cabine elettriche e sottostazioni di trasformazione.*

Le cabine di trasformazione in muratura, anche se costruite su suolo altrui temporaneamente concesso, sono soggette a dichiarazione.

Tale obbligo non sussiste per le cabine aeree montate su pali o tralicci.

Le sottostazioni di trasformazione all'aperto sono soggette a dichiarazione.

Per la loro rappresentazione grafica nelle planimetrie si riporterà il solo perimetro del terreno occupato.

5. Dichiarazione di locali di proprietà di privati adibiti all'esercizio pubblico dei culti.

I locali di proprietà di privati adibiti all'esercizio pubblico dei culti e ceduti in uso mediante corresponsione di pigione od altro compenso, quando non hanno le caratteristiche proprie per quella destinazione, devono essere dichiarati come comuni unità immobiliari.

Quando invece sono concessi gratuitamente per l'uso indicato, oppure sono dati in affitto ma hanno le caratteristiche di locali per i culti, sono esenti da dichiarazione.

6. Fabbricati esenti per ruralità.

Un fabbricato, o porzione di fabbricato, censito al catasto urbano ma esente dall'imposta per ruralità non è soggetto a dichiarazione ai sensi dell'art. 6 lettera a) del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVIII n. 652.

7. Fabbricati per il servizio forestale.

I fabbricati esistenti nelle foreste demaniali e destinati al servizio forestale sono esenti da dichiarazione se sono già iscritti in catasto terreni o se, inseriti nel catasto urbano, sono però esenti dalla imposta perché riconosciuti rurali.

8. Caselli di custodia lungo i canali demaniali.

I caselli di custodia lungo i canali demaniali, non sono soggetti all'obbligo della dichiarazione, né all'accertamento (1).

(1) Si confronti la Decisione n. 82639 (1 Serie) della Commissione Centrale per le Imposte Dirette del 20 dicembre 1885.

9. Fabbricati dei Consorzi di bonifica.*

L'esonero dall'obbligo della dichiarazione, concesso con circolare n. 234 del 22 novembre 1939-XVIII per i fabbricati rurali che abbiano fruito o fruiscono di,

contributi dello Stato condizionati al riconoscimento del loro carattere rurale, non si estende ai fabbricati di proprietà dei Consorzi di bonifica (fabbricati idrovori ed irrigui, abitazione del personale, uffici, ecc.).

10. Nuove costruzioni per vendita ad appartamenti - Dichiarazione degli appartamenti invenduti. *

Alla dichiarazione di una unità immobiliare urbana invenduta, facente parte di fabbricato costruito da una impresa a scopo di vendita ad appartamenti, è tenuta l'impresa stessa ancorchè esista compromesso di vendita.

11. Dichiarazione di immobili espropriati.

Alla dichiarazione di una unità immobiliare espropriata per causa di pubblica utilità è obbligato il proprietario espropriato, fino a quando non sia stato emanato il relativo Decreto Prefettizio.

Dopo l'emanazione di tale decreto, l'obbligo di dichiarazione incombe all'Ente espropriante, anche se abbia concesso in uso l'immobile al precedente proprietario.

12. Costruzioni su aree demaniali in concessione.*

Alla dichiarazione di un fabbricato che sorge su area demaniale data in concessione è obbligato il concessionario proprietario del fabbricato.

13. Fabbricati industriali dati in locazione.

I fabbricati rientranti nelle specie incluse nell'art. 10 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII n. 652, vanno dichiarati con scheda gialla Mod. 2 anche nel caso che siano ceduti in locazione.

14. Locande - Applicabilità dell'Art. 10.

I fabbricati o le porzioni nettamente separate e distinte di fabbricati nei quali si eserciti effettiva attività alberghiera, quando siano costruzioni eseguite od adattate per le speciali esigenze di tale attività e non suscettibili di destinazione ordinaria senza radicale trasformazione, sono da ritenere rientranti nell' art. 10 della

legge e pertanto da dichiararsi con scheda gialla Mod. 2, anche se, per effetto della classifica disposta dal R. D. L. 18 gennaio 1937-XV n. 875, modificata successivamente con R. D. L. 5 settembre 1938-XVI n. 1929, compete ad essi la qualifica di «locande».

15. Case cantoniere delle strade statali e provinciali.

Gli alloggi nelle case cantoniere delle strade statali e provinciali vanno dichiarati per unità immobiliari con scheda bianca Mod. i ed accertati nelle categorie del gruppo A.

Gli eventuali locali per deposito di attrezzi e materiali da costruzione, in quanto costituiscano unità immobiliari distinte, vanno dichiarati con separate schede bianche Mod. 1 ed accertati nella categoria C/2.

16. Fabbricati di pertinenza di autostrade private.

I fabbricati di pertinenza delle autostrade concesse all'industria privata vanno dichiarati secondo le norme che seguono:

Deve adoperarsi:

a) una unica scheda bianca Mod. i per il fabbricato o gruppo di fabbricati costituente ciascuna stazione, anche se comprenda alloggi, dormitori, rivendite, magazzini, ecc.;

b) una unica scheda gialla Mod. 2 per ciascun gruppo di altri fabbricati, che non siano adibiti ad abitazione, esistenti lungo ogni tronco di autostrada compreso fra i limiti territoriali di ciascun comune o fra due stazioni successive o fra una stazione ed il limite territoriale del Comune;

c) una separata scheda bianca Mod. i per ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione eventualmente esistente lungo l'autostrada.

17. Dichiarazione delle nuove costruzioni ferroviarie.

Le dichiarazioni di immobili ferroviari presentate per l'art. 28 del R. Decreto legge 13 aprile 1939-XVII n. 652 vanno compilate con le modalità che seguono.

Deve adoperarsi:

a) una unica scheda bianca Mod. i per gli immobili costituenti ciascuna stazione: fabbricati viaggiatori (in essi compresi anche locali adibiti ad uffici, alloggi, dormitori, ristoranti, caffè, rivendite di giornali, tabacchi e fiori, locali della

Provvida e del Dopolavoro), magazzini merci, piani caricatori, cabine, fabbricati isolati per alloggio, ecc. situati nel tratto limitato dagli scambi estremi nella stazione, *sempreché siano interni al recinto di essa;*

b) una unica scheda gialla Mod. 2 per tutte le case cantoniere, garitte, ecc., esistenti lungo ciascun tronco di linea interposto fra due stazioni successive, ubicate nello stesso comune - o fra una stazione ed i limiti territoriali del Comune, o fra i confini del Comune quando la linea ne attraversa il territorio senza avere in esso stazioni o fermate - *sempreché dette costruzioni siano interne al recinto delle linee stesse;*

c) una unica scheda gialla Mod. 2 per ciascun impianto di produzione o di trasformazione di energia elettrica.

I fabbricati esterni ai recinti delle stazioni p delle linee (alloggi, uffici, locali della Provvida e del Dopolavoro, colonie marine e montane) vanno dichiarati con .schede bianche Mod. 1, per unità immobiliari.

18. Alloggi dei guardiani di dighe.

Gli alloggi dei guardiani delle dighe si devono considerare come indispensabile -complemento del complesso di costruzioni costituenti l'impianto di raccolta e di regolazione delle acque, non suscettibili di separata utilità.

Pertanto devono essere compresi nelle dichiarazioni su schede gialle relative all'interesse aziende.

19. Abitazione per il personale negli stabilimenti industriali.

I locali adibiti ad abitazione del personale negli stabilimenti industriali, ancorché ubicati nel recinto di questi ed anche quando non sono compresi in fabbricati separati e per intero destinati a tale uso, devono dichiararsi, per unità immobiliari, con schede bianche Mod.1, distintamente dalla consistenza dell'azienda.

Non è assimilabile ad abitazione un vano adibito al ricovero del capo officina o del meccanico, ecc.

20. Locali di custodia di un opificio.

I locali annessi ad un opificio destinati esclusivamente alla sorveglianza delle persone che entrano ed escono da esso vanno dichiarati unitamente, alla consistenza dell'azienda.

Però, se detti locali servono contemporaneamente anche ad abitazione del custode, vanno dichiarati con scheda Mod. i ed accertati separatamente dall'azienda> come unità immobiliari delle categorie del gruppo A.

21. Alloggio del custode di un campo di tiro a segno.*

L'alloggio del custode di un campo di tiro a segno deve essere dichiarato con la scheda Mod. i e accertato separatamente dal campo come unità immobiliare delle categorie del gruppo A.

22. Alloggio del casaro e del custode di latteria sociale.*

L'alloggio del casaro o del custode di una latteria sociale deve essere dichiarato con scheda Mod. i ed accertato separatamente dalla latteria come unità immobiliare delle categorie del gruppo A.

23. Locali di custodia di un teatro.*

I locali annessi ad un teatro, se servono solo alla custodia, vanno accertati insieme con il teatro.

Quelli che servono di alloggio al custode devono essere dichiarati con scheda, Mod.1 ed accertati separatamente dal teatro come unità immobiliari delle categorie del gruppo A.

24. Alloggio di un conduttore di un teatro.*

I locali annessi ad un teatro ed adibiti ad abitazione del conduttore devono essere accertati separatamente dal teatro, come unità immobiliari delle categorie del gruppo A.

25. Locali di albergo destinati all'alloggio del personale.

I locali di un albergo destinati all'alloggio del personale devono essere accertati come unità immobiliari distinte dall'albergo ogni qualvolta costituiscono unità immobiliari a se stanti con ingresso indipendente. Devono essere invece accertati insieme all'albergo quando non hanno alcuna opportuna speciale sistemazione per abitazione o non sono materialmente divisi dai rimanenti locali dell'albergo.

26. Magazzini annessi ad un opificio.

I locali annessi ad un opificio e destinati a magazzini per deposito di macchinario di riserva, materie prime, prodotti semilavorati o finiti ecc., vanno dichiarati unitamente alla consistenza dell'intera azienda.

27. Locali per Dopolavoro in fabbricati industriali.

I locali adibiti a Dopolavoro ubicati in fabbricati a carattere industriale, quando per le loro caratteristiche costruttive sono distinte unità immobiliari, devono essere dichiarati, separatamente dalla consistenza della azienda ed insieme ai propri accessori ed alle proprie dipendenze, con scheda bianca Mod. 1.

28. Indicazione del piano.

La indicazione del piano in cui trovasi ubicata la unità immobiliare deve essere riferita alla strada, corte o giardino da cui la unità immobiliare stessa ha l'accesso principale.

29. Costruzioni fatte dall'affittuario.*

Le costruzioni fatte dall'affittuario nell'immobile locato devono dichiararsi anche nel caso che debbano essere demolite a fine di locazione.

Quando le costruzioni si limitano ad un semplice adattamento degli elementi preesistenti, o anche sono elementi aggiunti (vani principali od accessori) che non possono però essere usati indipendentemente dalla unità immobiliare cui sono annessi, si dichiarano con la stessa scheda della unità immobiliare.

Quando invece le costruzioni costituiscono di per sé stesse unità immobiliari indipendenti si dichiarano con altra scheda.

30. Subaffitto.*

Nella dichiarazione di una unità immobiliare che l'inquilino diretto ha per proprio conto subaffittato, deve indicarsi, quale persona che ha in uso la unità immobiliare, lo stesso inquilino diretto, riportando gli estremi del contratto stipulato fra questi ed il proprietario.

31. Abitazione del portiere - Fitto presunto.

Il fitto da indicarsi nella scheda di dichiarazione della abitazione del portiere deve corrispondere al canone che potrebbe ricavarsi qualora quella unità immobiliare potesse affittarsi, prescindendo da ogni altro valore convenzionale.

32. Presentazione delle dichiarazioni delle unità immobiliari comprese in un fabbricato in condominio - Copertina Mod. 3. *

Non è obbligatorio che le dichiarazioni relative ad unità immobiliari, di ditte differenti, comprese con rapporto di condominio in un medesimo fabbricato, siano presentate simultaneamente e riunite nella copertina Mod. 3.

33. Planimetrie - Dipendenze comuni.

Le dipendenze di uso comune a più unità immobiliari non devono essere rappresentate nelle planimetrie. Esse invece devono essere dichiarate nella scheda di ciascuna unità immobiliare.

34. Dipendenze di uso esclusivo.

Le dipendenze di uso esclusivo, che integrano cioè la funzione di una sola unità immobiliare, vanno sempre rappresentate nella planimetria della unità immobiliare, anche se non materialmente congiunte ad essa.

35. Planimetrie di parchi o giardini.*

Le planimetrie di parchi o giardini di superficie estesa, per cui vi sia obbligo di dichiarazione, possono essere eseguite sia con disegno interrotto, sia adottando scale diverse da quelle ammesse. In questo caso nelle planimetrie deve essere indicata, oltre la scala del disegno del fabbricato, anche quella adottata per il disegno del parco o giardino.

36. Planimetrie - Scala del disegno.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria di dimensioni tanto piccole che la loro rappresentazione nella scala 1: 200 riuscirebbe poco chiara, è consentito di adottare le scale 1: 100 o 1: 50.

Anche nel caso di fabbricati industriali, la planimetria potrà -essere eseguita nelle scale di 1: 200 o di 1:100 o di 1:50, quando le loro dimensioni sono tanto piccole che, come nel caso delle cabine elettriche, la rappresentazione alla scala prescritta risulterebbe poco chiara.

37. Planimetrie delle stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei.

Per le planimetrie delle stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei di dimensioni tanto grandi che la loro, rappresentazione alla scala 1:200 risulterebbe malagevole, è consentito di adottare la scala di 1:500.

38. Planimetrie degli alberghi.*

Per gli alberghi a più piani deve essere presentata la planimetria di tutti i piani.

In deroga alla norma secondo cui le planimetrie a corredo delle schede Mod. 2 devono essere eseguite in scala 1:500, quelle degli alberghi saranno eseguite nella scala 1:200 od in altre scale purché sia possibile identificare dalle planimetrie tutti i vani - principali ed accessori - che compongono l'albergo.

39. Fogli per planimetrie.

In seguito alla distribuzione degli appositi fogli, le planimetrie da allegare alle dichiarazioni dei fabbricati nuovi (nonché le planimetrie da allegare alle dichiarazioni conseguenti a denunce di variazione della consistenza, o di mutamento nella destinazione, ed a seguito di domande di voltura) non possono essere eseguite sui fogli del tipo abolito.

Anche le planimetrie compilate di ufficio e quelle rifatte a cura degli interessati in sede di accertamento devono essere eseguite sui fogli di nuovo tipo.

40. Firma delle planimetrie.

La planimetria di un'unità immobiliare urbana, presentata per il disposto dell'art. 7 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII n. 652, può essere firmata dal dichiarante, anche se questi sia diverso dal proprietario.

La planimetria presentata invece a corredo "delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 28 del sopracitato decreto deve essere firmata da ingegnere, architetto, perito edile o geometra, iscritto all'albo professionale.

CAPO II.

Accertamento - Riconoscimento del carattere di unità immobiliare - Assegnazione alla categoria.

41. Unità immobiliari in fabbricati a padiglione.

Una caserma, un collegio, un ospedale, composto di diversi padiglioni si accerta come unica unità immobiliare.

42. Bottega affittata ad inquilini diversi.

Una bottega affittata a due inquilini diversi, costituisce unica unità immobiliare, sempre che non siano stati fatti lavori tali da dividerla materialmente in due porzioni aventi ingressi distinti.

43. Botteghe comunicanti.

Due locali di botteghe appartenenti ad unico proprietario ed aventi ognuno separato ingresso dalla strada, se sono permanentemente comunicanti tra loro dall'interno in modo che la comunicazione non possa essere tolta che mediante la costruzione di adatte opere, costituiscono, unica unità immobiliare.

44. Unità immobiliari precariamente riunite.

Unità immobiliari urbane, da ritenersi distinte ai sensi dell'art. 5 della Legge, si accertano separatamente, anche se sono in uso temporaneo ad unico conduttore e sono state rese precariamente comunicanti.

45. Stalla.

Una stalla, non riconosciuta rurale, costituisce separata unità immobiliare quando, come di norma, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito pro-

prio, intendendo tale possibilità non solo in senso fisico, ma soprattutto in senso economico con riferimento alle condizioni locali.

Tuttavia se in determinata località la stalla rappresenta un elemento integrativo ordinario di particolare categoria di abitazione - siccome da tale sua funzione integrativa deriva l'impossibilità economica di un distinto reddito della stalla - dovrà costituirsi un'unica unità immobiliare di essa e della abitazione.

46. Cappella privata annessa ad abitazione.

Una cappella privata annessa ad abitazione, non costituisce separata unità immobiliare urbana e va pertanto computata nella consistenza della unità immobiliare di cui fa parte, a meno che non abbia accesso diretto da strada, cortile, androne, giardino ecc.

47. Ville - Locali per il personale di servizio.

Per potere considerare come distinta unità immobiliare i locali esistenti in una villa e destinati all'abitazione del personale di servizio, non è sufficiente la sola circostanza di una separazione in senso fisico di essi dai rimanenti locali (separazione derivante ad esempio dall'esistenza di ingresso indipendente e di servizi propri), ma deve anche verificarsi l'utilizzabilità di essi come unità immobiliare indipendente.

48. Fabbricati in parte rurale ed in parte urbani.

Se in un fabbricato che si accerta in parte come rurale ed in parte come urbano qualcuna delle parti accertate come urbane manca del locale di cucina perché esso si è accertato nella parte rurale, tale circostanza non costituisce condizione sufficiente per negare alla parte urbana il carattere di unità immobiliare al sensi dell'art. 5 del R. D. L. 13 aprile 1939-XVIII n. 652.

49. Abitazioni a pianterreno.

I locali a pianterreno si accertano quali abitazione nelle categorie del gruppo A, anche se hanno ingresso diretto da strada, quando, o per la presenza di particolari opere permanenti o per il genere della località, sia da ritenersi che la loro destinazione ordinaria è quella per abitazione.

50. Castelli.

Un castello che nella sua attuale destinazione costituisce una sola unità immobiliare ad uso di abitazione si accerta nella categoria A/9. Se la destinazione risulta attualmente mutata, il castello si accerta nella categoria che compete alla nuova destinazione o a quella delle singole unità immobiliari in cui eventualmente è diviso.

51. Castelli di proprietà dello Stato.

I castelli di proprietà dello Stato, se ospitano pinacoteche, biblioteche, musei, gallerie, si devono assegnare alla categoria B/6.

Se invece a causa del loro interesse storico od artistico sono conservati, senza alcuna delle particolari sopradette destinazioni, quali monumenti nazionali inalienabili, si fanno rientrare nella categoria A/9, senza però determinarne la rendita. Quando infine gli stessi castelli di proprietà dello Stato hanno altra utilizzazione e non sono inalienabili, si includono nella categoria A/9 o nelle altre competenti categorie, secondo le norme esposte nella massima n. 50 e se ne determina la rendita catastale.

52. Baracche in legno in zone terremotate.

Le baracche in legno costruite in alcune zone in seguito a terremoto, qualora non possano ascrivere alle categorie A/4 od A/5, si accertano nella categoria A/11.

53. Abitazioni di tipo rurale.

Si accertano nella categoria «abitazioni di tipo rurale» (A/6), le unità immobiliari che, pur avendo le caratteristiche costruttive di fabbricati rurali, non possono considerarsi rurali ai sensi delle disposizioni dell'art. 4 del Regolamento 24 agosto 1877 n. 4024 e perciò sono soggette a assoggettabili all'imposta fabbricati.

54. Abitazione del proprietario di terreni.

L'abitazione del proprietario che non coltiva materialmente i propri fondi, ma solo dirige e sorveglia l'opera dei coltivatori, si accerta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano nella categoria del gruppo A corrispondente alle sue caratteristiche.

55. Edifici adibiti ad uffici pubblici o ad alloggi collettivi ma aventi le caratteristiche di comuni case per abitazione. *

Le unità immobiliari le quali, pur essendo adibite a sedi di collegi, di convitti, di caserme, di educandati, di uffici pubblici, di Municipi, di Case del Fascio, ecc., non differiscono per tipo costruttivo, finitura e servizi dalle unità immobiliari che nella stessa località sono comunemente adibite ad uso di abitazione, si accertano nelle corrispondenti categorie del gruppo A.

56. Fabbricati dell'Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale.

I fabbricati di proprietà dell'Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale, adibiti a sanatori antitubercolari, preventori, convalescenziari, ecc., vanno dichiarati con scheda bianca Mod. 1, ed accertati nella categoria B/2.

Anche quelli adibiti a stabilimenti termali vanno dichiarati con scheda bianca, ma accertati nella categoria C/5.

57. Asili infantili.

Gli asili infantili si accertano:

- nella categoria B/1, quando ad essi sono aggregati i locali, i servizi ed in genere quanto può occorrere per una comunità religiosa, sia pure numericamente ristretta;

- nella categoria B/5 quando sono invece del tipo dei giardini d'infanzia, tenuti - come avviene nella generalità dei casi - dal Comune con maestre giardiniere.

58. Oratorio.

Agli effetti dell'accertamento nella categoria B/7, per «oratorio» devesi intendere un piccolo edificio destinato alla preghiera e cioè qualche cosa di analogo alla cappella.

59. Accertamento di locali di proprietà di privati adibiti all'esercizio pubblico dei culti.

I locali di proprietà di privati adibiti all'esercizio pubblico dei culti, quando, hanno le caratteristiche proprie all'uso specifico cui sono destinati, si assegnano alla categoria E/7 e si assoggettano o meno alla determinazione della rendita catastale, secondo che siano ceduti in affitto o gratuitamente.

Si assegnano invece alla categoria che ad essi compete per le loro caratteristiche costruttive e per il loro uso appropriato quelli di tali locali che sono adibiti all'esercizio pubblico dei culti senza particolari adattamenti o trasformazioni, anche se sono dati in uso gratuito.

60. Ricreatori religiosi.

I ricreatori religiosi si accertano nella categoria C/4.

61. Uffici vescovili e parrocchiali.

I locali di sedi vescovili o parrocchiali, adibiti ad uffici, se costituiscono unità immobiliari indipendenti, vanno accertati nella categoria B/4 (uffici pubblici).

Altri locali delle stesse sedi, costituenti separate unità immobiliari con destinazioni diverse (abitazioni, ricreatori, opere annesse, ecc.), devono essere oggetto di distinte dichiarazioni ed essere accertati a seconda della loro ordinaria destinazione.

Se però le diverse posizioni della sede vescovile o parrocchiale (uffici, abitazioni, ricreatori, ecc.), non costituiscono distinte unità immobiliari, esse devono essere oggetto di unica dichiarazione con scheda Mod.1 che contenga la descrizione della parte ad uso ufficio nel prospetto B e delle parti ad usi diversi nei prospetti A e C, a seconda dei casi. L'intera unità immobiliare così costituita si accerta nella categoria corrispondente alla destinazione della parte economicamente prevalente.

62. Uffici aperti al pubblico.

Gli Uffici telefonici, le Ricevitorie postali, i Banchi del Lotto, le Esattorie delle Imposte Dirette, gli Uffici delle Imposte di Consumo, le Biglietterie e le sale d'aspetto delle linee automobilistiche di servizio pubblico, posti in comuni locali che hanno ingresso diretto da strada pubblica, si accertano nelle categorie del gruppo C.

63. Ambulatorio medico.

Un ambulatorio medico che ha ingresso diretto dalla pubblica via e le comuni caratteristiche dei locali per bottega. e simili si accerta nelle categorie del gruppo C.

64. Negozi con destinazioni speciali.

Le osterie, le trattorie, i caffè, i bar e simili vanno accertati come unità immobiliari delle categorie del gruppo C.

65. Negozi.

Un locale avente accesso indipendente, adibito ordinariamente alla vendita di merci e prodotti in genere, anche se mancante di mostra, si accerta nella categoria C/1.

66. Magazzini per la conservazione dei prodotti agricoli.

Un magazzino adibito alla conservazione di prodotti agricoli, qualora non sia da ritenersi rurale ai sensi dell'art. 4 del Regolamento 24 agosto 1877 n. 4024, si accerta come unità immobiliare della categoria C/2, a meno che, essendo sotterraneo, non debba essere accertato come unità immobiliare della categoria B/8.

67. Locali per deposito e stagionatura formaggi.

I locali ad uso deposito e stagionatura dei formaggi o di altri prodotti della industria alimentare, quando sono privi di attrezzatura industriale e suscettibili senza radicali trasformazioni di ordinaria destinazione, sono da considerarsi come magazzini e locali di deposito e pertanto da accertarsi nella categoria C/2, a meno, che essendo sotterranei non debbano essere accertati nella categoria B/8.

68. Locali adibiti a caseificio o alla produzione di latticini.

I locali adibiti alla trasformazione del latte prodotto sul fondo dello stesso, proprietario in formaggio o in latticini vanno considerati rurali, ai sensi della lettera c) dell'art. 4 del Regolamento 24 agosto 1877 n. 4024, perché, in generale, tale trasformazione è operazione inerente alla prima manipolazione dei prodotti dell'azienda agraria.

Però, nelle località dove in particolare sia stato giudicato che il prodotto ordinario dell'azienda agraria è il latte e non il formaggio o i latticini, i suddetti locali vanno accertati all'urbano ed assegnati alla categoria D/1, o alla categoria del

gruppo C che ad essi compete per le loro caratteristiche, secondo che si riconoscano o meno rientranti nell'art. 10 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII n. 652 (1).

(1) Rientrano nell'art. 10 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII n. 652 «i fabbricati destinati ad opifici ed in genere, i fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1939 n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni».

69. Forni pane, caseifici e molini di scarsa importanza.

Per decidere se immobili delle specie sopra dette siano da accertare nella categoria C/3 ovvero nella categoria D/1 si deve tener conto delle condizioni di fatto in relazione alle vigenti disposizioni per il riconoscimento delle caratteristiche di opifici, e non dell'attuale trattamento d'imposta degli immobili stessi o della entità del reddito della industria in essi esercita.

70. Macello.

Un macello si accerta nella categoria D/8 se presenta le caratteristiche richieste dall'art. 10 della Legge (1). Si accerta invece nella categoria C/3 se è un comune locale suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

(1) Vedasi la nota alla massima 68.

71. Fabbricati per gli impianti di estrazione di acque dal sottosuolo.

I fabbricati per gli impianti di estrazione di acqua per irrigazione devono essere accertati quali fabbricati urbani ed inclusi nella categoria D/1, se l'acqua viene distribuita anche a fondi di altri proprietari.

72. Ponti di proprietà di privati soggetti a pedaggio.

I ponti e le passerelle di proprietà di privati, soggetti a pedaggio, si accertano nella categoria D/9.

73. Campi sportivi.

I campi sportivi vanno di norma accertati nella categoria E/9.

Qualora però abbiano fine di lucro e per le loro caratteristiche rientrino nel-

l'art. 10 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XN711 n. 652 (1) vanno accertati nella categoria D/6.

(1) Vedasi nota alla massima 68.

74. Campi di tiro a segno.

I campi di tiro a segno si, accertano nella categoria E/9,

75. Chioschi per rifornimento di autoveicoli.

I chioschi per rifornimenti di autoveicoli devono formare oggetto di dichiarazione da compilarsi su scheda bianca Mod. 1 e vanno accertati nella categoria E/3, anche se appositamente costruiti.

L'obbligo della dichiarazione e le modalità di accertamento sussistono anche se essi sorgono su suolo, pubblico in concessione.

76. Stazioni autotramviarie.

Le costruzioni ad uso di stazioncine autotramviarie comprendenti vani, anche non totalmente chiusi, per il pubblico, per il personale, per vendita giornali, ecc., devono essere singolarmente dichiarate con scheda bianca Mod. 1 ed accertate nella categoria E/3.

77. Padiglioni degli Enti Comunali di Assistenza.

I padiglioni destinati ad uso di refettori con cucina espressamente costruiti dagli Enti Comunali di Assistenza devono essere accertati nella categoria E/3.

78. Lavatoi pubblici.

I lavatoi pubblici coperti o scoperti si comprendono nella categoria E/9. Per essi si determina la sola consistenza.

79. Tettoie ad uso pubblico gratuito sulle spiagge.

Le tettoie ad uso pubblico gratuito sulle spiagge si accertano nella categoria E/3.

80. Orinatoio pubblico.

Un orinatoio pubblico (gratuito o a pagamento) costituito da costruzione in muratura chiusa e coperta e non trasportabile si accerta nella categoria E/3.

81. Sepolcreto privato.

Un sepolcreto privato esterno all'area del cimitero, ancorchè adiacente al perimetro di esso, deve essere separatamente accertato nella categoria E/8.

82. Unità immobiliare con destinazione mista.

Una unità immobiliare che risulta da un complesso di parti aventi destinazioni contemplate in categorie diverse si deve accertare nella categoria corrispondente alla destinazione della parte che è prevalente nella formazione del reddito.

L'intera consistenza deve esser misurata col sistema prescritto per quella categoria.

83. Bottega con annessa abitazione.

Bottega ed abitazione intercomunicanti, ma fornite di ingressi indipendenti, sono distinte unità immobiliari e quindi vanno separatamente dichiarate ed accertate

Qualora invece manchi il requisito degli ingressi indipendenti, deve essere presentata un'unica dichiarazione, indicando nel prospetto A della scheda Mod. 1 la consistenza della parte adibita ad abitazione e nel prospetto C quello della parte adibita a bottega e suoi diretti accessori (retrobottega ecc.). L'unità immobiliare si deve accertare nella categoria economicamente prevalente, estendendo alla misura dell'intera consistenza le norme prescritte per quella categoria.

84. Macello annesso al locale di vendita.

I locali dove si provvede alla macellazione del bestiame, ancorchè annessi al negozio di vendita, purché provvisti di ingresso indipendente, si accertano, separatamente nella categoria che ad essi compete secondo la massima n. 70.

Mancando il requisito dell'ingresso indipendente, i locali stessi costituiscono con quello di vendita unità immobiliare unica, da accertarsi nella categoria corrispondente alla porzione economicamente prevalente.

85. Panificio annesso al locale di vendita.

I locali dove si provvede alla lavorazione ed alla cottura del pane, ancorchè annessi al negozio di vendita, purché provvisti di ingresso indipendente, si accertano separatamente nella categoria che ad essi compete, secondo, la massima n. 69.

Mancando il requisito dell'ingresso indipendente, i locali stessi costituiscono con quello di vendita unità immobiliare unica, da accertarsi nella categoria corrispondente alla porzione economicamente prevalente.

86. Edificio pubblico con destinazione mista.

Un edificio pubblico destinato per una parte ad ufficio e per l'altra a scuola, se le dette parti hanno locali ed accessori comuni o comunque non sono distinguibili in separate unità immobiliari, si accerta per la intera consistenza nella categoria corrispondente alla parte economicamente prevalente.

CAPO III

Accertamento - Computo della consistenza

87. Limiti della superficie del vano utile.

I limiti della superficie minima e massima del vano utile, da stabilirsi per le categorie del gruppo A, possono essere diversi per ciascuna classe di ogni categoria.

88. Locali ricavati per suddivisione.*

Si accertano per distinti vani i vari ambienti ricavati da unico locale quando la divisione sia ottenuta con strutture stabili, che cioè non possono essere rimosse senza distruggere l'unione fra gli elementi di cui si compongono.

L'esigenza di una parete provvisoria di legno non può far ritenere diviso il locale nel quale è stata costruita.

89. Accertamento della consistenza di unità immobiliari delle categorie del gruppo A con porzioni incomplete o al rustico o in istato di deperimento.

Nel caso di un'unità immobiliare di grande consistenza appartenente a categoria del gruppo A, che abbia una porzione sistemata in modo proprio alla sua destinazione ed altra porzione non completa oppure allo stato pressoché rustico, o di deperimento - posto che non esista un'uscita su ballatoio, scala comune, corridoio di separazione od altro, che determini la divisibilità della consistenza in due o più unità immobiliari - occorre considerare se la sopradetta porzione incompleta, allo stato rustico o di deperimento sia usata od usabile, o invece *non* usabile.

Nella prima ipotesi - di porzione cioè *usata od usabile* - tale porzione si considera come accessorio a servizio complementare e si conteggia nella consistenza complessiva con le norme proprie di tale genere di locali.

Nella seconda ipotesi - di porzione *non usabile* - essa si esclude dal computo della consistenza della unità immobiliare e si accerta separatamente come porzione di fabbricato in atto non servibile, alla stessa stregua degli immobili in riparazione, danneggiati e pericolanti.

90. Cucine - Conteggio in consistenza.

Una cucina deve essere conteggiata in consistenza come vano utile, anche se è di superficie inferiore a quella minima del vano utile della categoria e classe, se per la sua speciale destinazione alla preparazione di pasti è fornita dagli impianti consueti in quella categoria e classe.

In mancanza di tale requisito, una cucina può essere conteggiata per vano utile solo se abbia superficie non superiore a quella minima.

91. Accessori a servizio diretto con superficie non inferiore alla minima del vano utile.

Nelle unità immobiliari del gruppo A, gli accessori a servizio diretto (bagno, ingresso, ecc.), se hanno superficie non inferiore a quella minima stabilita per il vano utile della classe cM le unità immobiliari appartengono ed hanno al tempo stesso luce diretta (1), vanno computati in consistenza come vani utili.

(1) A norma della circolare n. 127 dei 18 luglio 1939-XVII, per luce diretta deve intendersi qualsiasi apertura di comunicazione (porta, finestra, finestrino, lucernaio, ecc.) tra un ambiente e l'esterno (via, cortile, giardino, pozzo di luce, ecc.) indipendentemente, dalla sua forma, dalle sue dimensioni, dalla sua ubicazione, anche nel caso che fosse sbarrata da invetriata o grata fissa.

Basta cioè il passaggio della luce naturale. senza che sia necessaria la possibilità del passaggio di aria.

Tuttavia quando si verifichi, come in alcuni centri abitati, che fabbricati costruiti senza cortili prospettino su due fronti parallele e che tre o più vani si trovino allineati in senso perpendicolare ai fronti anzidetti, in modo che i vani interni ricevano luce soltanto attraverso i due vani esterni, sarà opportuno fissare apposite classi per le unità immobiliari che le costituiscono ed in esse computare, in via eccezionale, la consistenza in -vani utili tenendo presente il criterio dell'utilizzazione prevalente.

92. Corridoio computo in consistenza.

Un corridoio, che non abbia i requisiti per ritenersi vano principale normale, deve essere considerato come un unico accessorio anche quando si svolge con andamento non rettilineo, purché però esso costituisca un insieme continuo (anche se suddiviso in tronchi a mezzo di porte) e conservi la sua funzione di elemento di comunicazione.

93. Accessori a servizio complementare.

Nelle unità immobiliari del gruppo A gli accessori a servizio complementare vanno computati in consistenza nella misura stabilita per essi (1), indipendentemente dalla loro superficie, salvo che non costituiscano parte economicamente prevalente dell'intera unità immobiliare, nel qual caso deve applicarsi la norma di cui alla nota 2 del § II della Istruzione Provvisoria sul classamento (2).

(1) Tenendo conto degli usi locali accertati per la categoria, ovvero, in mancanza di usi locali, contando ogni vano accessorio a servizio complementare esclusivo per 1/4 di vano utile (Istruzione Provvisoria Appendice G, pag. 68 lettera d).

(2) Non possono considerarsi accessori gli elementi annessi ad una unità immobiliare, i quali presentano importanza e dimensioni tali da alterarne la fisionomia. Ad esempio locali cantinati molto vasti ed utilizzabili per deposito, ecc., annessi ad una abitazione di minima consistenza (i a 2 vani); locali rustici, stalle, fienili, granai, di importanza economica prevalente sui locali non rustici cui sono collegati. In questo caso bisogna ritenere che l'unità immobiliare abbia destinazione mista e che gli elementi dell'una e dell'altra specie siano principali, ed assumere come destinazione dell'interna unità immobiliare quella della porzione economicamente prevalente.

94. Stalla - Computo in consistenza.

Una stalla riunita a locali di abitazione in un'unica unità immobiliare va computata in consistenza come accessorio complementare, tenendo eventualmente conto della sua influenza sul reddito a norma del punto 2 pag. 68 dell'Istruzione Provvisoria sul classamento (1), salvo che non si verifichi la circostanza prevista dal § II, nota 2, della stessa Istruzione (2).

(1) Cioè apportando al risultato del conteggio una aggiunta nei limiti del 10% per tenere conto della particolare utilità presentata dall'unità immobiliare e producendo maggiorazione del reddito lordo.

(2) Vedasi la nota 2 alla massima 93.

95. Magazzini annessi ad abitazioni e con ingresso diretto da strada.

I magazzini che non hanno comunicazione interna con le abitazioni cui sono annessi possono costituire accessori a servizio complementare delle abitazioni stesse, anche se hanno accesso esclusivamente da strada, quando, per la insufficiente o quasi nulla richiesta sul mercato locale, non offrono la possibilità di produrre un reddito proprio indipendente e quindi mancano del requisito fondamentale prescritto dall'art. 5 del R. D. L. 13 aprile 1939-XVII n. 652.

96. Accessori e dipendenze comuni.

Il riconoscimento del carattere di *accessorio comune* a più unità immobiliari ad un locale deve dipendere, più che dalla sua destinazione al servizio comune di queste, come esistente in fatto, dall'aver il locale stesso ordinaria funzione integrativa dell'uso delle, singole unità.

Criteri analoghi si devono seguire per il riconoscimento del carattere di «*dipendenza comune*» a suoli ed aree libere (giardino - terrazza - cortile - ecc.).

97. Computo della consistenza - Accessori comuni.

Gli accessori comuni indicati nel paragrafo 12 dell'Istruzione Provvisoria sul classamento (1), vanno esclusi totalmente dal computo della consistenza delle unità immobiliari cui servono; essi perciò non devono essere considerati nemmeno nella eventuale aggiunta percentuale alla consistenza dovuta alla presenza di dipendenze o di altre particolari utilità. Vanno però indicati nel Mod. 5, sotto la voce «beni in comunione».

(1) «Negli edifici divisi in appartamenti sono accessori comuni delle unità immobiliari comprese nell'edificio: le scale, gli androni d'ingresso, i guardioli dei portieri, i locali di deposito delle biciclette, i corridoi di disimpegno dei locali - cantinati o in soffitta - singolarmente assegnati ai vari appartamenti, i locali per i serbatoi dell'acqua, quelli per le caldaie del termosifone centrale e per il relativo deposito di combustibile, nonché ogni altra parte costitutiva dell'edificio che non ha funzione propria ma è elemento indispensabile all'uso delle singole unità immobiliari e non può essere di proprietà esclusiva ».

98. Soffitta - Solaio.

Il cosiddetto solaio o soffitta., cioè il locale sottotetto, è escluso da dichiarazione e dal computo della consistenza, quando non è praticabile.

Un locale della stessa specie ma praticabile, non suddiviso in vani, se è ac-

cessorio esclusivo di una sola unità immobiliare va computato per 0,25 di vano utile, se è invece comune a più unità immobiliari va computato nell'aumento percentuale della consistenza delle singole unità immobiliari, salvo sempre l'esistenza di regole speciali adottate in conformità di usi locali.

Un solaio o soffitta può dare origine a separata- unità immobiliare solo quando, alla indipendenza in senso fisico di esso, corrisponda la possibilità economica di una separata utilizzazione, cioè quando si ritenga per sè stesso utile ed atto a produrre un reddito proprio.

Nel caso di un solaio diviso in vani aventi carattere integrativo della funzione delle unità immobiliari cui servono, ciascun singolo vano va computato in consistenza come accessorio esclusivo o comune a seconda che sia durevolmente destinato al servizio di una o più unità immobiliari; gli eventuali relativi corridoi di disimpegno non vanno computati in consistenza ma vanno iscritti sul Mod. 5 nello specchio delle caratteristiche sotto la voce 13.

99. Lastrici solari.

I così detti lastrici solari, cioè le coperture piane degli edifici, quando sono praticabili, vanno considerati come terrazze usufruibili.

100. Giardino - Orto.

Un giardino, orto ecc. annesso ad un fabbricato si accerta all'urbano per la parte di esso che ha funzioni di integrazione dell'uso di una o più unità immobiliari, delle quali concorre a costituire il reddito.

La parte riconosciuta come urbana sarà accertata come dipendenza di uso, esclusivo della unità immobiliare alla quale è annessa, anche se serve di passaggio per l'accesso ad altre unità immobiliari.

101. Parco annesso ad una villa.*

Non viene considerata nell'accertamento di una villa come consistenza di questa la parte del parco annesso censita nel catasto terreni.

Nel caso di nuova costruzione non ancora censita nel catasto fabbricati, nell'accertamento di essa al nuovo catasto edilizio urbano si assumono quali dipendenze solo quelle parti di superficie annessa che concorrono con le proprie utilità a formare il reddito della unica unità immobiliare costituita dalla villa o di alcune unità immobiliari comprese nella villa stessa.

102. Darsena.

La darsena di uso privato annessa ad una villa è dipendenza esclusiva dell'unità immobiliare costituita dalla villa, ovvero dipendenza comune dalle varie unità immobiliari comprese nella villa.

103. Ricovero antiaereo.

I locali costruiti ad uso di ricovero antiaereo degli abitanti delle diverse unità comprese in un fabbricato, devono essere dichiarati e accertati come dipendenza di uso comune.

104. Servizi.*

Fra i servizi di cui è fornita una unità immobiliare urbana devono essere accertati tutti gli impianti attualmente esistenti (gas, luce, acqua, ecc.) anche se l'inquilino non se ne serva.

Tali servizi devono essere accertati anche nel caso in cui sono stati installati dall'inquilino ed ancorchè questi abbia il diritto di asportarli a fine di locazione.

105. Caminetti.*

Il caminetto installato in un appartamento non costituisce impianto fisso di riscaldamento, a meno che non si diparta da esso un regolare impianto di riscaldamento ad aria calda.

106. Fontana.*

La fontana esistente in un piazzale annesso ad una o più unità immobiliari non deve ritenersi impianto d'acqua potabile agli effetti dell'accertamento dei servizi di cui sono fornite le unità immobiliari stesse.

107. Pompe - Pozzi.*

Le pompe ed i pozzi non sono da considerarsi impianti di acqua potabile agli effetti dell'accertamento dei servizi di cui sono fornite le unità immobiliari urbane.

108. Accessori di botteghe.*

Nella consistenza catastale delle botteghe deve computarsi oltre alla superficie dei locali costituenti la bottega e il retrobottega anche quella degli eventuali passaggi, corridoi, gabinetti, ecc.

109. Retrobottega.

Quando la separazione fra bottega e retrobottega è costituita da semplice divisorio, per decidere se i due locali costituiscono un vano unico, nel senso che non debbasi per il retrobottega procedere a ragguaglio di superficie, si deve tenere conto non tanto della struttura ed importanza del divisorio, o del materiale di cui esso è costituito, quanto del fatto che i due locali nel loro insieme costituiscono o meno un vano analogo ad altri di edifici dello stesso tipo; si deve cioè in sostanza accertare se l'ambiente unico che risulterebbe dall'abolizione del divisorio ha una superficie ed un rapporto fra le dimensioni che siano ordinarie in relazione alla località ed alla natura del fabbricato.

110. Cantina annessa a bottega.

Una cantina annessa ad una bottega, se non può riconoscersi separata unità immobiliare, va considerata come accessorio della bottega stessa e pertanto, nel computo della consistenza catastale dell'unità immobiliare, deve comprendersi l'area della cantina, ragguagliata con le nonne consuete.

111. Accessori delle categorie C/2 e C/3.

Il ragguaglio della superficie degli accessori, in superficie del vano principale, stabilito per la categoria C/i, non si applica alle categorie C/2 e C/3.

112. Determinazione della rendita catastale delle cappelle e degli oratori di proprietà di privati non destinati all'esercizio pubblico dei culti.

Le cappelle e gli oratori di proprietà di privati non destinati all'esercizio pubblico dei culti vanno accertate nella categoria B/7 e sono soggette a determinazione della rendita catastale. L'eventuale applicazione dell'esenzione, in base al riconoscimento delle condizioni richieste, sarà deciso in sede competente.

CAPO IV

Accertamento della ditta.

113. Intestazione delle unità immobiliari.

La ditta alla quale deve intestarsi ciascuna unità immobiliare deve di norma contenere la individuale designazione di tutte le persone fisiche e giuridiche che all'atto dell'accertamento hanno sulla unità immobiliare titolo di proprietà o condominio ovvero diritto reale di godimento. Essa può anche corrispondere semplicemente ad uno stato di possesso giuridico (1).

(1) Possesso giuridico è il possesso configurato dagli articoli 328 e 320 del libro del Nuovo Codice Civile «Della Proprietà», cioè è il possesso di fatto accompagnato da particolari requisiti, tra i quali essenziale l'animo di tenere la cosa come propria.

114. Ditte intestate nel Catasto urbano vigente.

L'intestazione nel catasto urbano vigente rappresenta uno degli elementi di ausilio al classatore nell'accertamento della ditta da iscrivere al Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

115. Intestazione della ditta sul Mod. 5.

Per l'intestazione della ditta sul Mod. 5 si adotteranno le seguenti norme:

- a) nella parte superiore del Mod. 5 si scriverà la ditta dichiarata nel Mod. 1 (intendendo come tale anche quella che all'atto dell'accertamento fosse stata rettificata con il consenso, e quindi con la firma sul Mod. 1. degli interessati);
- b) nella parte intermedia si riporteranno gli estremi degli eventuali pas-

saggi avvenuti fino all'atto del classamento di cui sia pervenuta la domanda di voltura;

c) nella parte inferiore sarà inserita per intero la ditta che risulta avere il possesso all'atto dell'accertamento, la quale può essere o quella dichiarata di cui alla lettera a), o quella modificata in seguito a voltura di cui alla lettera b), o altra ditta diversa da entrambe. Nella prima ipotesi, e se la ditta accertata è identica a quella dichiarata di cui alla lettera a), basterà fare semplice richiamo ad essa. Nel caso di voltura posteriore al classamento si interlineerà in rosso la ditta accertata (e trascritta nella parte inferiore) con la intestazione della nuova ditta e così egualmente per le volture successive.

116. Unità immobiliare di pertinenza pro-diviso di più persone.

Un fabbricato, o porzione di fabbricato, che costituisca un'unica unità immobiliare ai sensi dell'art. 5 della Legge, e tuttavia sia di pertinenza per porzioni divise di più persone, va dichiarato, rappresentato in planimetria ed accertato come unica unità immobiliare.

Nella ditta proprietaria si indicheranno le varie persone che la compongono annotando le porzioni di relativa competenza con riferimento alla planimetria e contrassegnando in questa ciascuna porzione con una distinta lettera. maiuscola in carattere stampatello,

Le ditte formate in tal guisa saranno tenute in evidenza in apposito elenco.

CAPO V

Costituzione della particella edilizia - Assegnazione dei numeri principali e dei subalterni - Collegamento.

117. Fabbricato insistente su porzioni di aree di differenti proprietari.

Il fabbricato insistente su area appartenente per parti divise a più proprietari, purché abbia unica caratteristica costruttiva od architettonica, costituisce sempre un'unica particella edilizia ed assume perciò un solo numero di mappa.

118. Caratteristiche architettoniche.

Nell'individuare la particella edilizia occorre distinguere l'unità architettonica dalla ripetizione di uno stesso motivo architettonico in edifici adiacenti (casette a schiera - villini binati - ecc.).

119. Rappresentazione con linea a tratti del perimetro di particella edilizia.

La rappresentazione con linea a tratti, prescritta per le costruzioni pensili, sospese o galleggianti estese su aree pubbliche o private diversamente censite in catasto, non può essere usata per le costruzioni insistenti direttamente ed occupanti l'area.

120. Attinenze coperte disgiunte dal fabbricato.

Le attinenze coperte disgiunte dal fabbricato costituiscono distinte particelle edilizie e prendono pertanto un separato numero principale, qualunque sia l'esistente configurazione dei diritti di proprietà ed anche quando siano parte, della consistenza complessiva di unità immobiliari site nel fabbricato principale.

Un'attinenza coperta, che è sita nel cortile, graffato al fabbricato principale, ma

non è direttamente congiunta al fabbricato stesso, deve prendere numero principale proprio anche se sul tutto esistano i medesimi diritti di proprietà.

121. Attinenze scoperte congiunte al fabbricato.

Perché un'area scoperta possa essere graffata ad un fabbricato ad essa congiunto, non è sufficiente che sull'area e sul suolo edificato insistano i medesimi diritti di proprietà, ma è anche necessario che l'area sia attinenza del fabbricato, cioè sia destinata in modo durevole all'uso di quel fabbricato o di parte di esso.

122. Attinenza scoperta comune a più fabbricati, con uguali diritti di proprietà.

Un'area scoperta, contigua a più fabbricati distinti con diversi numeri di mappa, sulla quale insistano i medesimi diritti di proprietà inerenti ad ognuna delle aree coperte, non assume numero proprio soltanto se uno solo dei fabbricati è ritenuto principale mentre gli altri sono sue attinenze coperte. L'area deve in tal caso essere graffata al fabbricato principale.

123. Consistenza, rappresentata nella mappa vigente con un solo numero principale, da dividersi in più particelle edilizie.

Se una consistenza, rappresentata nella mappa vigente con un solo numero principale, deve essere divisa in due o più particelle edilizie, ad ognuna di queste dovrà, senza eccezioni, attribuirsi un nuovo numero stellato.

124. Particelle edilizie solo in parte riportate nella mappa vigente.

Nel caso di particelle edilizie solo in parte riportate in mappa, il numero di mappa esistente deve essere conservato solo se la particella che risulta ampliata si estende su aree non rappresentate nella mappa vigente come fabbricati.

Se la particella edilizia si estende invece su aree rappresentate nella mappa vigente come fabbricati, ad essa va attribuito un numero stellato ed altro numero stellato va attribuito alla parte rimanente della consistenza adiacente, a danno della quale si è estesa quella in parola.

125. Numerazione dei subalterni.

Anche nel caso che in un fabbricato (costituente particella edilizia) vi siano unità immobiliari con ingresso da strada sfortunate di numerazione civica ovvero, con altro ingresso comune, la numerazione dei subalterni deve essere iniziata dalle unità immobiliari con ingresso dalle strade che circondano il fabbricato e proseguita con le unità che hanno ingresso comune, ubicate nei differenti piani.

126. Numerazione dei subalterni in fabbricato in parte urbano ed in parte rurale.

Per un fabbricato riconosciuto in parte urbano ed in parte rurale, deve istituirsi una unica serie di subalterni.

127. Subalterni letterali.

Devono assegnarsi distinti subalterni letterali alle parti comuni di un fabbricato quando:

- 1) o si tratti di parti non contigue;
- 2) o si tratti di parti che, pur essendo contigue, appartengono a diversi gruppi di proprietari;
- 3) o si tratti di parti che, pur essendo contigue ed appartenendo ad uno stesso gruppo di proprietari, servono diversi gruppi di unità immobiliari (o di altre entità immobiliari) (1).

(1) Questo terzo caso può trovare applicazione per le dipendenze di uso comune di cui al § 13, punto 20, ed al § 14 delle Istruzioni Provvisorie, quando esse servono diversi gruppi di unità immobiliari, ma non per gli accessori comuni propriamente detti (scale vestiboli, anditi, ecc.), non cioè per quegli elementi che sono oggetto di proprietà comune nei condomini, salvo titolo contrario.

128. Attinenze scoperte graffate.

All'attinenza scoperta graffata non deve assegnarsi subalterno letterale.

129. Accessori comuni ad unità immobiliari comprese in separati fabbricati.

Una porzione di fabbricato rappresentato da una data particella edilizia può costituire accessorio comune, da indicarsi con distinto subalterno letterale, anche se alcune oppure tutte le unità immobiliari cui l'accessorio serve sono con rese in fabbricati rappresentati da altre particelle edilizie.

130. Parti comuni ad unità immobiliari precariamente riunite.

Le parti di un fabbricato comuni a più unità immobiliari vanno individuate con subalterni letterali, anche se tali unità siano in uso ad unico conduttore e siano state rese precariamente comunicanti.

131. Subalterni letterali in fabbricati d' unico proprietario.

Alle parti comuni a più unità immobiliari [o a più aziende, o a più porzioni di costruzione di quelle elencate nelle lettere c) e d) a pagina 8 delle Norme per la rappresentazione in mappa dei fabbricati (1)] vanno assegnati subalterni letterali anche quando l'intero immobile appartenga ad unico proprietario.

(1) « ... c) una sola costruzione delle specie indicate nelle lettere b), c), d), e), dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652 ed appartenente ad unica ditta proprietaria

d) una sola costruzione avente i requisiti della ruralità ed appartenente ad unica ,ditta proprietaria ».

132. Collegamento - Elementi dei catasto urbano vigente.

Il collegamento è l'operazione necessaria a mettere in rapporto di reciproca corrispondenza con gli elementi di identificazione degli enti censiti nel vigente catasto urbano quelli che agli stessi enti, ovvero a quelli da essi dedotti, si assegnano nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano. Perciò nel quadro di collegamento del Mod. 5, nelle colonne 12, 13, 14 e 15 del Mod. 34, ed in generale nelle colonne di ogni altro modello intitolate «catasto vigente», vanno inseriti integralmente i dati risultati dai partitari del vigente catasto urbano.

Ne consegue in particolare che:

a) per i fabbricati che siano attualmente censiti al catasto terreni, anche

se in partite speciali (accessori comuni - luoghi sacri ecc.), non devono essere segnati i dati risultanti dai partitari del catasto terreni;

b) per i fabbricati censiti all'urbano per i quali negli attuali partitari urbani non vi sia indicazione degli elementi della mappa non devono segnarsi elementi che per essi possano rilevarsi dalla mappa stessa;

c) per i fabbricati che non risultano iscritti nè ai partitari urbani nè a quelli terreni non devono segnarsi elementi che per essi possano rilevarsi dalla mappa.

Nei casi di errato riferimento dei partitari alla mappa del catasto urbano vigente - quando cioè sui partitari urbani una porzione di fabbricato sia identificata con numero di mappa che non corrisponde o corrisponda solo in parte agli elementi che possono rilevarsi dalla mappa - nelle suindicate colonne devono segnarsi i dati risultanti dai partitari, per quanto errati od incompleti.

I dati non rilevati dai partitari urbani ma risultanti dal catasto terreni o dalla mappa urbana, si annoteranno sul. retro del Mod. 5 e nella colonna 21 del Mod. 34.

133. Collegamento del Nuovo Catasto Edilizio Urbano nelle località con catasto urbano non collegato al nuovo Catasto Terreni in attivazione.

Nelle località dove il nuovo Catasto Terreni sia già in attivazione e il catasto urbano non sia ancora ad esso collegato, il collegamento del Nuovo Catasto Edilizio Urbano deve essere fatto con i dati attualmente inseriti nei partitari del catasto urbano vigente. Può però prendersi nota, sul retro del Mod. 5, dei dati coi quali i fabbricati sono riportati nella mappa del nuovo Catasto Terreni.

134. Unità immobiliari ampliate sugli ultimi piani di preesistenti fabbricati.

Qualora si verifichi il caso di unità immobiliari, site in piani superiori al pianterreno, che hanno subito degli ampliamenti estendendosi in superficie sopra l'ultimo piano di preesistenti fabbricati, e tale situazione sia già riportata nei partitari del catasto urbano vigente con indicazione ad esempio del tipo:

mapp. 4505/3, che si estende anche (o in parte) sul mapp. 4506/2 e sul mappale 4506/4,

i dati del catasto urbano vigente si introducono sui modelli del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, agli effetti del collegamento secondo le seguenti norme:

a) sui modelli 5, nella colonna «catasto vigente», si segna il solo numero 4505 come principale e 3 come subalterno; sul retro del Mod. 5, previa

opportuna annotazione di richiamo, si riporta l'intera indicazione che figura nel catasto vigente;

b) nel modello 34, nelle colonne relative al catasto urbano vigente, si segna ancora il solo numero principale 4505 e il subalterno 3; nella colonna destinata alle annotazioni si riporta l'intera indicazione esistente nel vigente catasto.

135. Indicazione relativa agli elementi provvisori del NCEU sul Mod. 34.

Fra gli «elementi provvisori del N.C.E.U., nella colonna 8 del Mod. 34, deve essere segnato il numero principale con il quale la particella edilizia viene individuata nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano quando - a norma dell'Istruzione - si è potuto conservare il numero già esistente nella mappa urbana. vigente. t errato pertanto segnare nella detta colonna i numeri della mappa urbana vigente sostituiti con numeri stellati.

CAPO VI

Svolgimento dei lavori - Operazioni da eseguire.

Uso dei modelli - Applicazione delle penalità

136. Numerazione delle schede Mod. 1 e Mod. 2.

In ciascun Comune, anche se suddiviso in più zone censuarie, dovrà essere istituita un'unica numerazione progressiva per le schede Mod. 1; analoga unica numerazione progressiva, distinta però dalla precedente, dovrà essere istituita per le schede Mod. 2.

137. Sdoppiamento di dichiarazione.

La unica scheda presentata per la dichiarazione di due o più unità immobiliari non può essere utilizzata per nessuna delle singole unità immobiliari separatamente accertate, ma va annullata. Pertanto devono compilarsi ex-novo schede distinte per le singole unità immobiliari, assegnando ad una di esse il numero della scheda annullata.

138. Estensione delle operazioni di formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urba

-no

Le strade da prendere In considerazione ai fini del § 77 della Istruzione Provvisoria (1) sono tutte le strade pubbliche e, soggette a pubblico passaggio, sempre che tali strade colleghino fra loro *nuclei abitati*.

(1) Le operazioni di accertamento, classamento e collegamento col Catasto Urbano vigente si estenderanno sistematicamente ai centri urbani, alle frazioni, borgate, ecc., dei centri stessi, ai nuclei abitati, agli agglomerati di case ed alle case sparse lungo le vie che uniscono i centri maggiori ai minori e gli uni e gli altri fra loro per una striscia, profonda circa cento metri a destra e cento metri a sinistra.

Fuori dei limiti suddetti le operazioni si estenderanno solamente ai fabbricati dei quali si abbia la denuncia ovvero che risultino inclusi negli elenchi di cui al punto 9 del § 64.

139. Operazioni relative a tutti i fabbricati compresi nella zona di cui al §77 dell'Istruzione provvisoria sul classamento.

Per *tutti* i fabbricati compresi nella zona indicata dal § 77 dell'Istruzione Provvisoria sul classamento (1), (nonché per quelli che pure avendo ubicazione esterna a tale zona sono stati dichiarati o sono compresi negli elenchi previsti dalla circolare n. 299 del 30 dicembre 1939-XVIII (2) deve procedersi a:

1) introduzione nel Mod. 26;

2) accertamento della attuale destinazione *in fatto* (urbana - esente per l'art. 6 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XV11, n. 652, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) - rurale ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 24 agosto 1877, n. 4024);

3) aggiornamento del disegno relativo alla loro rappresentazione in mappa.

(1) Vedasi la nota 1 alla massima 138.

(2) Cioè gli elenchi - da rintracciarsi presso le Sezioni di conservazione del Catasto Terreni - dei fabbricati da iscrivere al catasto urbano o i secondi esemplari dei Mod. 4 (Imposte) e gli elenchi - da richiedersi agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette -- dei fabbricati di nuova costruzione eventualmente non ancora iscritti nei partitari urbani.

140. Fabbricati censiti per l'intero al catasto terreni e riconosciuti rurali per l'intero.

Per i fabbricati censiti al catasto terreni per *l'intera consistenza* e all'atto dell'accertamento riconosciuti rurali per l'intero consistenza, le operazioni vanno limitate a quelle indicate nella massima n. 139. Pertanto, per i suddetti fabbricati:

a) non deve procedersi a revisione dell'esistente divisione in subalterni;

b) deve procedersi alla iscrizione nel solo Mod. 26, escludendoli da ogni altro modello, anche dal Mod. 34;

c) non deve procedersi all'istituzione di particelle edilizie né alla revisione dell'esistente numerazione mappale, anche se occorra correggere o completare la loro rappresentazione grafica in mappa.

141. Fabbricati non censiti e fabbricati censiti al catasto terreni, riconosciuti urbani per l'intero o in parte - Fabbricati censiti al catasto urbano ed esenti per ruralità, riconosciuti urbani o rurali per l'intero o in parte.

I fabbricati di cui alla massima 137 che si trovano nelle circostanze sopra indicate vanno accertati per la loro intera consistenza sottoponendo ogni loro parte alle operazioni prescritte dall'Istruzione Provvisoria, per il classamento e dalle Norme per la rappresentazione in mappa.

In particolare, per le porzioni riconosciute rurali, dovranno compilarsi i Mod. 5 per la ditta, la consistenza effettiva e il collegamento e non per il classamento, introducendo nel Mod. 34 anche i subalterni ad esse assegnati con numerazione unica per ogni particella edilizia.

142. Fabbricati non censiti e riconosciuti rurali per l'intero.

Per i fabbricati di cui alla massima, n. 137 che siano non censiti e riconosciuti rurali per l'intero deve procedersi esclusivamente alle seguenti operazioni.:

1) inserzione nel Mod. 26;

2) introduzione negli abbozzi di mappa delle particelle edilizie ad essi relative ed assegnazione dei corrispondenti numeri stellati;

3) inserzione nel Mod. 34 (col. 9) di detti numeri stellati, considerando l'intera particella edilizia come unica entità, la quale dovrà essere però riferita (nella colonna 2, 3 e 4 del modello) a tutti i numeri d'ordine sotto i quali sul Mod. 26 sono state iscritte le consistenze comprese nella particella edilizia;

4) inserzione, nei casi prescritti, nel Mod. 30.

Pertanto non vanno, per i detti fabbricati, compilati i Mod. 5.

143. Tavole d'impianto Mod. 26 compilate per località.

E' consentita l'istituzione di distinte tavole d'impianto per località o frazioni anziché per vie, quando ciò sia reso opportuno da particolari caratteristiche locali (piccoli centri, raggruppamento in 'ordine sparso dei fabbricati, ecc.), purché si adottino le necessarie cautele intese ad assicurare che nessuna consistenza risulti trascurata.

144. Indicazioni relative alla mappa urbana vigente sul Mod. 26.

Nelle colonne 6 e 7 della tavola d'impianto Mod. 26 - in corrispondenza di ciascuna unità inserita - vanno segnati i dati che per il fabbricato nel quale

é compresa la entità stessa si rilevano dalla mappa urbana vigente, anche se essi non risultano dai partitari urbani o risultano diversi, annotando gli eventuali errori.

145. Uso dei Mod. 28 e, 29 - Fabbricati esenti dall'imposta per leggi speciali.

I fabbricati delle provincie dell'Italia Meridionale, Sicilia e Sardegna, attualmente esenti da imposta per disposizioni di leggi particolari che concedono la esenzione in dipendenza di circostanze relative alla persona del proprietario, accertati come fabbricati urbani, non devono essere inseriti nei modelli 28 e 29.

146. Uso del Mod. 31 - Accertamento dei fabbricati costruiti dopo il I° Gennaio 1939-XVII, n. 652

I fabbricati costruiti dopo il I° Gennaio 1939-XVII devono essere regolarmente accertati ed inseriti nel Mod. 31 annotando nella colonna 10 «nuova costruzione» ai fini del controllo dell'osservanza, da parte dei proprietari, dell'art. 28 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652.

147. Uso dei Mod. 28 e 36.

I fabbricati censiti al catasto urbano ma esenti dall'imposta per ruralità, che vengono accertati come urbani, vanno iscritti nel Mod. 28.

Invece i fabbricati non censiti al catasto terreni ed accertati come urbani, formando oggetto di nuovo accertamento, vanno inseriti nel Mod. 36.

148. Uso del Mod. 36 - Unità immobiliare censita in parte al catasto terreni ed in parte al catasto urbano e riconosciuta urbana per l'intero.

Un'unità immobiliare riconosciuta urbana per l'intero ed attualmente censita per una parte al catasto urbano e per una parte al catasto terreni deve essere inserita nel Mod. 36, annotando nella colonna 16 «già parzialmente censita al catasto urbano».

149. Uso del Mod. 36 - Fabbricati attualmente censiti al catasto terreni rientranti nelle specie considerate dall'articolo 10 del R. D. L. 13 aprile 1939. XVII, n. 652.

Nel Mod. 36 vanno anche inseriti i fabbricati censiti al catasto terreni per i quali all'atto dell'accertamento risultino non più sussistenti i requisiti di ruralità ed invece verificata l'esistenza di caratteristiche e destinazione tali da farli ritenere rientranti nelle specie previste dall'art. 10 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652. I detti fabbricati non vanno invece inseriti nel Mod. 28.

150. Uso del Mod. 30.

I fabbricati iscritti al catasto urbano vigente, anche se esenti dall'imposta per ruralità e riconosciuti rurali, non devono essere inseriti nel Mod. 29 ma nel Mod. 30.

151. Uso dei Mod. 30 e 37 - Aree non edificate attualmente censite all' urbano.

Gli appezzamenti di terreni non edificati iscritti nel catasto urbano vigente, se non sono attinenze di fabbricati urbani, vanno inseriti nei Mod. 30 e 37, su quest'ultimo scrivendo nella colonna io la causale di «*area non urbana*».

152. Uso del Mod. 37.

Sul Mod. 37 vanno inseriti solo i fabbricati, separatamente indicati nel catasto urbano vigente, che nella loro interezza non sono accertabili al Nuovo Catasto Edilizio Urbano per una delle causali ammesse, e cioè perché *distrutti o proposti per discarico per ruralità, o già iscritti erroneamente per duplicazione*.

Qualora invece la non accertabilità al N.C.E.U. riguarda solo una porzione ~di un intero fabbricato indicato come unica entità nel catasto urbano vigente, si deve applicare la norma del § 29 dell'Istruzione Provvisoria che prescrive di compilare un apposito elenco per i fabbricati in rovina, danneggiati o in riparazione non interamente accertati.

153. Uso del Mod. 38 - Unità immobiliare con una parte di nuova costruzione esente dall'imposta.

Una consistenza composta di una parte esente, perché di nuova costruzione, e di una parte già assoggettata ad imposta, qualora costituisca unica unità immobiliare, deve essere dichiarata con una sola scheda ed accertata con un unico Mod. 5 essendo la definizione di unità immobiliare del tutto, indipendente dal trattamento d'imposta. L'unità immobiliare si riporterà sul Mod. 38, annotando nella colonna 23 che essa era già in parte assoggettata ad imposta.

Sul retro del Mod. 5 si indicherà, col genere dell'esenzione, a quale parte della consistenza effettiva l'esenzione compete.

154. Compilazione del Mod. 38.

Per la determinazione della scadenza dell'esenzione temporanea dall'imposta dei fabbricati di nuova costruzione, di cui è prescritta l'indicazione sul Mod. 38, gli Uffici, in mancanza della esibizione di idonei documenti, accerteranno con dirette informazioni la data nella quale il fabbricato si è reso abitabile o servibile allo scopo cui è destinato, tenendo poi conto del periodo di esenzione cui esso, ha diritto

Inoltre chiederanno agli Uffici Distrettuali delle Imposte che gli elementi di cui alla circolare n. 299 (pag. 2) del 29 dicembre 1939-X-VIII (1) siano completati con la data di scadenza dell'esenzione.

(1) Vedasi la nota 2 alla massima n. 139.

155. Iscrizione dei numeri di mappa definitivi nel Mod. 42.

Nel Mod. 42 alle colonne 9 e 10 non deve per il momento inserirsi nessuna indicazione, essendo tali colonne destinate ai numeri *definitivi* di mappa del Nuovo Catasto Edilizio Urbano. I futuri riscontri saranno resi egualmente possibili dal riferimento al Mod. 34, fatto nella colonna 7.

156. Accessori comuni - Inclusione nei Mod. 5, 26, 34, 42.

Per gli accessori comuni non vanno compilati i Mod. 5. Gli elementi di identificazione catastale ad essi relativi - siano numeri principali, siano subalterni letterali - non vanno iscritti nel quadro di collegamento, dei Mod. 5 delle unità-

immobiliari alle quali gli accessori competono, ma vanno invece annotati sul retro dei modelli stessi.

Gli accessori comuni non vanno iscritti nel Mnd. 26, vanno invece iscritti nei Modelli 34 e 42.

157. Compilazione del Mod. 42.

La circostanza che su di un accessorio comune ha diritto di proprietà o diritto reale di godimento persona che non possiede nessuna delle entità urbane alle quali l'accessorio è inserviente, deve annotarsi nella colonna 13 del Mod. 42.

Ugualmente la circostanza che un accessorio comune è inserviente anche a entità urbane i cui proprietari non hanno però diritto di proprietà o diritto reale di godimento sull'accessorio comune deve essere annotata nella colonna 13 del Modello 42.

Nello stesso Mod. 42 può agevolarsi la inserzione dei dati relativi agli enti aventi diritto ad un determinato accessorio comune, quando esso appartiene a tutti i proprietari delle entità comprese in una data particella edilizia e solo ad essi (1). In tal caso nella colonna 7 del Mod. 42 (invece del riferimento al Mod. 34 per ciascuno degli enti aventi diritto. si segnerà il numero provvisorio assegnato alla particella edilizia scrivendo «p. e. XXX» e nella colonna 10 si scriverà la parola «tutti».

(1) Tale è in genere il caso dei cortili e degli elementi definiti dal § 12 dell'Istruzione Provvisoria io comma, quando non esiste titolo contrario alla presunzione giuridica della proprietà comune di essi.

Si ricorda che nel citato paragrafo 12 dell'Istruzione Provvisoria si sono qualificati accessori comuni negli edifici divisi in appartamenti: «le scale, gli androni d'ingresso, i guardioli dei portieri, i locali di deposito delle biciclette, i corridoi di disimpegno dei locali - cantinati o in soffitta - singolarmente assegnati ai vari appartamenti, i locali per i serbatoi dell'acqua, quelli per le caldaie del termosifone centrale e per il relativo deposito di combustibile, nonché ogni altra parte costitutiva dell'edificio che non ha funzione propria ma è elemento indispensabile all'uso delle singole unità immobiliari e non può essere di proprietà esclusiva ».

Per detti elementi, come per altri parti comuni dell'edificio, l'art. 306 del Libro della Proprietà del Nuovo Codice Civile stabilisce che, se il contrario non risulta dal titolo, essi sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani dell'edificio.

158. Rettifica di dichiarazioni e planimetrie.

I dati delle schede relativi all'ubicazione ed alla consistenza dell'unità immobiliare o dell'azienda dichiarata possono essere rettificati dai classatori in sede

di accertamento, limitando alle inesattezze ed alle omissioni di un certo rilievo l'applicazione del § 72 dell'Istruzione Provvisoria (1).

Per le modifiche od aggiunte apportate alla consistenza non è necessaria la firma per accettazione del dichiarante.

(1) «Per la sostituzione o correzione di dichiarazioni e di planimetrie errate od incomplete come per la presentazione di nuove dichiarazioni o planimetrie, si adotterà il seguente procedimento.

A lavoro di classamento ultimato nei singoli Comuni, il tecnico classatore restituisce all'Ufficio tutti gli atti di cui al § 64, curando di firmare prima a tergo, in fondo, tutti i Mod. 5 e di separare le dichiarazioni e le planimetrie che devono essere corrette o sostituite ed i Mod. 5 relativi alle unità immobiliari per cui, a cura degli obbligati, non sia provveduto alla presentazione delle dichiarazioni o delle planimetrie.

L'Ufficio quindi invita gli interessati - a mezzo del Modello 24 (Catasto E. U.) a seconda dei casi, a correggere, sostituire o produrre dichiarazioni o planimetrie e compila - in tutti i casi di riscontrata inadempienza degli obblighi di cui agli articoli 3, 7, 20 e 28 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII n. 652 - il processo verbale di contravvenzione Mod. 25 (Catasto E. U.), inviandolo, dopo l'esito degli inviti Mod. 24 e con la particolare segnalazione dei casi di frode, alla Intendenza di Finanza competente per territorio, perché quest'ultima proceda nei modi stabiliti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

I giorni previsti dal Mod. 24 per dare, nella sede dell'Ufficio o del Comune, chiarimenti agli interessati saranno fissati in rapporto all'entità complessiva degli inviti».

159. Verbali di contravvenzione per omessa denuncia.

Nei casi di non adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3 e 7 del R. D. L. 13 aprile 1939-XVII, n. 652 deve essere redatto un verbale di contravvenzione per ogni unità immobiliare non dichiarata, ogni qualvolta appaia la volontà di occultare immobili o porzioni di immobili soggetti a dichiarazione.

160. Obbligatorietà della denuncia dei fabbricati non censiti.

Le norme dell'art- 31 del R. D. L. 13 aprile 1939-XVII n. 652 trovano applicazione anche nel caso che i proprietari di fabbricati non censiti né al catasto terreni né a quello urbano non abbiano presentato denuncia, ed i fabbricati accertati siano da ritenersi rurali; sempre che non si verifichi nei riguardi dei fab-

bricati stessi alcuna delle circostanze previste dalle circolari 208 del 26 ottobre 1939-XVIII (I) e 234 del 12 novembre stesso anno (2).

(1) Nei comuni a vecchio catasto nel quale non sono in nessun modo menzionati i fabbricati rurali ed in quelli delle nuove provincie dotate di catasto ex-austriaco dove non c'è distinzione fra catasto rustico ed urbano:

1) Sono soggetti sempre, a dichiarazione tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati che in atto sono soggetti all'imposta fabbricati.

2) non sono soggetti a dichiarazione i fabbricati per i quali sia avvenuta, per parte dei competenti, Uffici, la dichiarazione di ruralità.

3) non sono soggetti neppure a dichiarazione quei fabbricati che pur non essendo stati esplicitamente dichiarati rurali,, siano tali ai sensi dell'art. 8 della legge 6 giugno 1877, D. 3684, e dell'art. 4 del relativo regolamento approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4024.

(2) I fabbricati che abbiano fruito o fruiscano di benefici o contributi in applicazione delle leggi sulla Bonifica Integrale devono ritenersi esonerati dall'obbligo della dichiarazione prescritta dall'art. 3 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVIII n. 652 anche se non risultano censiti al Catasto terreni.

161. Inapplicabilità dell'art. 31 del R. D. L. 13 aprile 1939-XVII, n. 652 ai proprietari di fabbricati censiti al catasto terreni e riconosciuti urbani.

I proprietari di fabbricati o porzioni di fabbricati censiti al catasto terreni ed accertati come urbani al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, non sono passibili delle penalità previste dall'art. 31 del R. D. L. 13 aprile 1939-XVII n. 652.

162. Scissione di unità immobiliare.

La scissione di un'unità immobiliare o la riunione di più unità in una, avvenuta posteriormente al 1° gennaio 1939-XVII, sono da denunciarsi ai sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII n. 652.

I N D I C E

PARTE I

QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE

PAG.

7

PARTE II

MASSIMARIO

13

CAPO I.

*Presentazione delle dichiarazioni e delle planimetrie – Modalità di compilazione.
Obbligo alla dichiarazione*

Massima	1 - Baracche provvisorie	15
»	2 - Ville da campeggio	15
»	3 - Castello totalmente o parzialmente inutilizzabile	15
»	4 - Cabine elettriche e sottostazioni di trasformazioni	15
»	5 - Dichiarazioni di locali di proprietà di privati adibiti all'e- -servizio pubblico dei culti	16
»	6 - Fabbricati esenti per ruralità	16
»	7 - Fabbricati per il servizio forestale	16
»	8 - Caselli di custodia lungo i canali demaniali	16
»	9 - Fabbricati dei Consorzi di Bonifica	16
»	10 - Nuove costruzioni per vendita ad appartamenti - Dichia- -razioni degli appartamenti invenduti	17
»	11 - Dichiarazioni di immobili espropriati	17
»	12 - Costruzioni su aree demaniali in concessione	17
»	13 - Fabbricati industriali dati in locazione	17
»	14 - Locande - Applicabilità dell'art. 10	17
»	15 - Case cantoniere delle strade statali e provinciali	18
»	16 - Fabbricati di pertinenza di autostrade private	18
»	17 - Dichiarazione delle nuove costruzioni ferroviarie	18
»	18 - Alloggi dei guardiani di dighe	19
»	19 - Abitazione per il personale negli stabilimenti industriali	19

	PAG.
Massima	20 - Locali di custodia di un opificio 19
»	21 - Alloggio del custode di un campo di tiro a segno 20
»	22 - Alloggio del casaro e del custode di latteria sociale 20
»	23 - Locali di custodia di un teatro 20
»	24 - Alloggio del conduttore di un teatro 20
»	25 - Locali di albergo destinati all'alloggio del personale 20
»	26 - Magazzini annessi ad un opificio 21
»	27 - Locali per Dopolavoro in fabbricati industriali 21
»	28 - Indicazione del piano 21
»	29 - Costruzioni fatte dall'affittuario 21
»	30 - Subaffitto 21
»	31 - Abitazione del portiere - Fitto presunto 22
»	32 - Presentazione delle dichiarazioni delle unità immobiliari comprese in un fabbricato in condominio - Copertina Mod. 3 22
»	33 - Planimetrie - Dipendenze comuni 22
»	34 - Dipendenze di uso esclusivo 22
»	35 - Planimetrie di parchi o giardini 22
»	36 - Planimetrie - Scala del disegno 22
»	37 - Planimetrie delle stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei 23
»	38 - Planimetrie degli alberghi 23
»	39 - Fogli per planimetrie 23
»	40 - Firma delle planimetrie 23

CAPO II.

Accertamento - Riconoscimento del carattere di unità immobiliare - Assegnazione alla categoria.

»	41 - Unità immobiliari in fabbricati a padiglione 24
»	42 - Bottega affittata ad inquilini diversi 24
»	43 - Botteghe comunicanti 24
»	44 - Unità immobiliari precariamente riunite 24
»	45 - Stalla 24
»	46 - Cappella privata annessa ad abitazione 25
»	47 - Ville - Locali per il personale di servizio 25
»	48 - Fabbricati in parte rurali ed in parte urbani 25
»	49 - Abitazioni a pianterreno 25
»	50 - Castelli 26
»	51 - Castelli di proprietà dello Stato 26

	PAG.
Massima	52 - Baracche in legno in zone terremotate 26
»	53 - Abitazioni di tipo rurale 26
»	54 - Abitazione del proprietario di terreni 26
»	55 - Edifici adibiti ad uffici pubblici o ad alloggi collettivi ma aventi le caratteristiche di comuni case per abitazione 27
»	56 - Fabbricati dell'Istituto Nazionale Fascista per la Previ- -denza Sociale 27
»	57 - Asili infantili 27
»	58 - Oratorio 27
»	59 - Accertamento di locali di proprietà di privati adibiti al- -l'esercizio pubblico dei culti 27
»	60 - Ricreatori religiosi 28
»	61 - Uffici vescovili e parrocchiali 28
»	62 - Uffici aperti al pubblico 28
»	63 - Ambulatorio medico 28
»	64 - Negozi con destinazioni speciali 29
»	65 - Negozi 29
»	66 - Magazzini per la conservazione dei prodotti agricoli 29
»	67 - Locali per deposito e stagionatura formaggi 29
»	68 - Locali adibiti a caseificio o alla produzione di latticini 29
»	69 - Forni da pane, caseifici e molini di scarsa importanza 30
»	70 - Macello 30
»	71 - Fabbricati per gli impianti di estrazione di acque dal sot- -tosuolo 30
»	72 - Ponti di proprietà di privati soggetti a pedaggio 30
»	73 - Campi sportivi 30
»	74 - Campi di tiro a segno 31
»	75 - Chioschi per rifornimento di autoveicoli 31
»	76 - Stazioni auto tramviarie 31
»	77 - Padiglioni degli Enti Comunali di Assistenza 31
»	78 - Lavatoi pubblici 31
»	79 - Tettoie ad uso pubblico gratuito sulle spiagge 31
»	80 - Orinatoio pubblico 32
»	81 - Sepolcreto privato 32
»	82 - Unità immobiliare con destinazione mista 32
»	83 - Bottega con annessa abitazione 32
»	84 - Macello annesso al locale di vendita 32
»	85 - Panificio annesso al locale di vendita 33
»	86 - Edificio pubblico con destinazione mista 33

CAPO III.

Accertamento - Computo della consistenza

	PAG.
Massima	87 - Limiti della superficie del vano utile 34
»	88 - Locali ricavati per suddivisione 34
»	89 - Accertamento della consistenza di unità immobiliari delle categorie del gruppo A con porzioni incomplete o al ru- -stico o in stato di deperimento 34
»	90 - Cucine - Conteggio in consistenza 35
»	91 - Accessori a servizio diretto con superficie non inferiore alla minima del vano utile 35
»	92 - Corridoio - Computo in consistenza 36
»	93 - Accessori a servizio complementare 36
»	94 - Stalla - Computo in consistenza 36
»	95 - Magazzini annessi ad abitazione e con ingresso diretto da strada ... 37
»	96 - Accessori e dipendenze comuni 37
»	97 - Computo della consistenza - Accessori comuni 37
»	98 - Soffitta - Solaio 37
»	99 - Lastrici solari 38
»	100 - Giardino - Orto 38
»	101 - Parco annesso ad una villa 38
»	102 - Darsena 39
»	103 - Ricovero antiaereo 39
»	104 - Servizi 39
»	105 - Caminetti 39
»	106 - Fontana 39
»	107 - Pompe - Pozzi 39
»	108 - Accessori di botteghe 40
»	109 - Retrobottega 40
»	110 - Cantina annessa a bottega 40
»	111 - Accessori delle categorie C/2 e C/3 40
»	112 - Determinazione della rendita catastale delle cappelle e de- -gli oratori di proprietà di privati non destinati all'esercizio pubblico dei culti 40

CAPO IV.

Accertamento della ditta.

		PAG.
Massima	113 - Intestazione delle unità immobiliari	41
»	114 - Ditte intestate nel Catasto urbano vigente	41
»	115 - Intestazione della ditta sul Mod. 5	41
»	116 - Unità immobiliari di pertinenza pro-diviso di più persone	42

CAPO V.

Costituzione della Particella edilizia - Assegnazione dei numeri Principali e dei subalterni - Collegamento.

Massima	117 - Fabbricato insistente su porzioni di aree di differenti pro- -prietari	43
»	118 - Caratteristiche architettoniche	43
»	119 - Rappresentazione con linea a tratti del perimetro di par- -ticella edilizia	43
»	120 - Attinenze coperte disgiunte dal fabbricato	43
»	121 - Attinenze scoperte congiunte al fabbricato	44
»	122 - Attinenza scoperta comune a più fabbricati, con uguali diritti di proprietà	44
»	123 - Consistenza rappresentata nella mappa vigente con un so- -lo numero principale, da dividersi in più particelle edilizie	44
»	124 - Particelle edilizie solo in parte riportate nella mappa vigente	44
»	125 - Numerazione dei subalterni	45
»	126 - Numerazione dei subalterni in fabbricato in parte urbano ed in parte rurale	45
»	127 - Subalterni letterali	45
»	128 - Attinenze scoperte graffate	45
»	129 - Accessori comuni ad unità immobiliari compresi in separati fabbricati	46
»	130 - Parti comuni ad unità immobiliari precariamente riunite	46
»	131 - Subalterni letterali in fabbricati d'unico proprietario	46
»	132 - Collegamento - Elementi del catasto urbano vigente	46

		PAG.
Massima	133 - Collegamento del Nuovo Catasto Edilizio Urbano nelle località con catasto urbano non collegato al nuovo Catasto Terreni in attivazione	47
»	134 - Unità immobiliari ampliate sugli ultimi piani di preesistenti fabbricati	47
»	135 - Indicazione relativa agli elementi provvisori del N. C. E. U. sul Mod. 34	48

CAPO VI.

Svolgimento dei lavori - Operazioni da eseguire - Uso dei modelli – Applicazione delle Penalità.

Massima	136 - Numerazione delle schede Mod.1 e Mod. 2	49
»	137 - Sdoppiamento di dichiarazione	49
»	138 - Estensione delle operazioni di formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano	49
»	139 - Operazioni relative a tutti i fabbricati compresi nella zona di cui al § 77 dell'Istruzione Provvisoria sul classamento	50
»	140 - Fabbricati censiti per l'intero al catasto terreni e riconosciuti rurali per l'intero	50
»	141 - Fabbricati non censiti e fabbricati censiti al catasto terreni, riconosciuti urbani per l'intero o in parte - Fabbricati censiti al catasto urbano ed esenti per ruralità, riconosciuti urbani o rurali per l'intero o in parte	51
»	142 - Fabbricati non censiti e riconosciuti rurali per l'intero	51
»	143 - Tavole d'impianto Mod. 26 compilate per località	51
»	144 - Indicazioni relative alla mappa urbana vigente sul Mod. 26	51
»	145 - Uso dei Mod. 28 e 29 - Fabbricati esenti dall'imposta per leggi speciali	52
»	146 - Uso del Mod. 31 - Accertamento dei fabbricati costruiti dopo il 10 gennaio 1939-XVII	52
»	147 - Uso dei Mod. 28 e 36	52
»	148 - Uso del Mod. 36 - Unità immobiliare censita in parte al catasto terreni ed in parte al Catasto urbano e riconosciuta urbana per l'intero	52
»	149 - Uso del Mod. 36 - Fabbricati attualmente censiti al catasto terreni rientranti nelle specie considerate dall'art. 10 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652	53

	PAG.
Massima 150 - Uso del Mod. 30	53
» 151 - Uso dei Mod. 30 e 37. Aree non edificate attualmente cen- -site all'urbano	53
» 152 - Uso del Mod. 37	53
» 153 - Uso del Mod. 38 - Unità immobiliare con una parte di nuova costruzione esente dall'imposta	54
» 154 - Compilazione del Mod. 38	54
» 155 - Iscrizione dei numeri di mappa definitivi nel Mod. 42	54
» 156 - Accessori comuni - Inclusione nei Mod. 5, 26, 34, 42	54
» 157 - Compilazione del Mod. 42	55
» 158 - Rettifica di dichiarazioni e planimetrie	55
» 159 - Verbali di contravvenzione per omessa denuncia	56
» 160 - Obbligatorietà della denuncia dei fabbricati non censiti	56
» 161 - Inapplicabilità dell'art. 31 del R. D. L. 13 aprile 1939-XVII, n. 652, ai proprietari di fabbricati censiti al catasto terreni e riconosciuti urbani	57
» 162 - Scissione di unità immobiliare	57